



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

IL RETTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA	REP. DECRETI N. 285
TIT. VU	CL. I
AREA GESTIONE AMM.VA PERSONALE	
PROT. 34441	30 GEN 2020

- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Visto il D.lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato co D.R. n. 2976 del 25.07.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 13 agosto 2018;
- Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.9.2016;
- Visto il "Regolamento di Ateneo relativo alla valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010";
- Considerato che, per quanto disposto dall'art.2, comma 1, del citato Regolamento, il processo di valutazione deve essere avviato con apposito avviso del rettore entro il 31 gennaio di ogni anno;

AVVISA

Art. 1 – Indizione della procedura

È avviato, per l'anno 2020, il processo di valutazione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo al fine della partecipazione alla procedura per la formazione delle Commissioni locali, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010.

Art. 2 – Aveni diritto

Possono partecipare alla valutazione di cui all'articolo 1 i professori e i ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno e definito in servizio presso l'Università di Catania alla data di scadenza stabilita dal presente avviso per la presentazione della domanda.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente avviso dovranno presentare, a pena di esclusione, domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del 29 febbraio 2020, in via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica alla pagina <http://concorsi.unict.it>. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione verrà certificata dalla registrazione automatica nel sistema di protocollo informatico dell'Ateneo. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'inoltro delle domande. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della documentazione richiesta ai fini della valutazione.

Alla domanda dovrà essere allegata, in formato digitale, la seguente documentazione:

- a. un documento di identità in corso di validità;

- b. la relazione biennale delle attività di didattica e di ricerca svolte, resa in forma di autocertificazione, utilizzando lo schema disponibile, vistata dal Direttore del dipartimento e, per i docenti incardinati nelle strutture didattiche speciali, anche dal Presidente delle stesse.

Art. 4 – Commissione di valutazione

Relativamente alla Commissione di valutazione, si fa espresso e integrale rinvio all'articolo 3 del "Regolamento di Ateneo relativo alla valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010".

Art. 5 – Criteri di valutazione

Sono oggetto di valutazione l'attività didattica e di ricerca effettivamente svolte. In particolare:

- a) per i professori, la valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei **due anni accademici** precedenti a quello in corso al momento della presentazione della domanda, il docente ha svolto un monte ore non inferiore a 350 ore, se in regime di tempo pieno, o 250 ore, se in regime di tempo definito, di compiti di didattica frontale, assegnatigli nel rispetto dei regolamenti di ateneo vigenti in materia, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento.

Nel caso in cui il docente abbia chiesto e ottenuto la limitazione dell'attività didattica ai sensi dell'art. 13, 2° comma del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, il requisito dell'attività didattica si intende soddisfatto se il docente ha effettivamente svolto la prevista attività didattica residuale.

La Commissione potrà procedere ad una valutazione positiva dei compiti didattici, anche tenendo conto di specifici incarichi di ricerca assunti dal docente, purché lo stesso abbia svolto almeno 2/3 dell'attività didattica frontale prevista dal regolamento di Ateneo vigente in materia.

Per i ricercatori, la valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei **due anni accademici** precedenti a quello in corso al momento della presentazione della domanda, il docente ha svolto compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, assegnatigli, in misura non inferiore al 50% dell'attività massima prevista rispettivamente per i ricercatori a tempo pieno (350 ore) e per i ricercatori a tempo definito (200 ore).

- b) Nel rispetto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca stabiliti con delibera n. 132 del 13.9.2016 dall'ANVUR, ai fini della partecipazione alle commissioni locali la valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se il docente ha pubblicato negli ultimi **cinque anni** almeno **tre** prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus e sia inoltre in possesso:
- se professore di prima fascia, dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale;
 - se professore di seconda fascia o ricercatore a tempo indeterminato degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di prima e di seconda fascia;

oppure, in alternativa, a quanto previsto ai precedenti alinea:

sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII-IX-X riservati esclusivamente ai ricercatori:

- I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
- II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
- V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
- VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
- VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
- IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;
- X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Art. 6 – Conclusione della procedura e validità della positiva valutazione

A conclusione della procedura il Rettore accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, rilascia a coloro che hanno ricevuto valutazione positiva la relativa attestazione.

La positiva valutazione, conseguita dai professori di prima fascia ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale nel biennio precedente, è valida anche ai fini della partecipazione alle commissioni locali.

La valutazione positiva ha validità di 2 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestazione.

Art. 7 – Pubblicità

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del "Regolamento" il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo, sezione "bandi, gare e concorsi" alla voce "Procedura di valutazione per la formazione delle Commissioni locali".

Catania, 30 GEN 2020

IL RETTORE
(prof. Francesco Priolo)


